

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI - LEGGE 9.12.1998 N. 431 ART. 11 E DECRETO MINISTERO LAVORI PUBBLICI 7/6/1999.

Il Comune di Maissana in attuazione dell'art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.6.1999, vista la delibera della Giunta Regionale **n. 541/2008**.

EMANA

il seguente bando di concorso che stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (fondo sociale affitti) e al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.6.1999.

ARTICOLO 1 REQUISITI

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione registrato. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come individuati dall'articolo 2 della Legge Regionale 29 giugno 2004 n.10; Sono ammesse richieste di contributo per ammontare del canone di locazione annuo sino al limite massimo riconoscibile di Euro **8.320,00= euro**.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40;
- b) residenza anagrafica nel Comune di MAISSANA
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq;

- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione ambiti ottimali);
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sia superiore a quello corrispondente al valore medio incrementato del 20% degli alloggi ERP presenti nel bacino di utenza dove è localizzato il Comune.
- f) Non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
- g) valore dell'**ISE** (Indicatore Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a **€ 31.080,00=**
- h) valore dell'**ISEE-fsa** (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 2, non superiore a **€ 17.650,00=**
- i) ammontare del canone indicato nel contratto di locazione (comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e al netto degli oneri accessori), la cui incidenza (I-max) rispetto al valore dell'ISE-fsa (Indicatore Situazione Economica per il fondo sociale affitti) non sia inferiore alle percentuali di seguito indicate nell'ambito della corrispondente fascia dell'ISEE-fsa:

Fascia	I max (CL/ISEfsa)	ISEEfsa
A	10,0%	<= 4.160
B	11,5%	4.161 - 5.220
C	13,0%	5.221 - 6.240
D	14,5%	6.241 - 7.250
E	16,0%	7.251 - 8.320
F	17,5%	8.321 - 9.330
G	19,0%	9.331 - 10.400
H	20,5%	10.401 - 11.410
I	22,0%	11.411 - 12.420
L	23,5%	12.421 - 14.500
M	25,0%	14.501 - 17.650

j) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n° 130.

Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione del reddito, in caso di coabitazione di più nuclei, si farà riferimento a tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.

L'importo "effettivo" del canone di locazione è quello risultante da tutte le ricevute di pagamento o da documento equipollente, relativa all'anno 2009. In caso di più contratti di locazione stipulati nell'anno 2009, relativi ad alloggi ubicati nello stesso territorio comunale o in altro comune ligure, l'importo "effettivo" sarà quello ottenuto sommando gli importi mensili dei canoni così come risultanti dai contratti e dalle ricevute di pagamento dei canoni.

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello a) (allegato 3), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente immigrato dichiara altresì se alla data della domanda è in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria ai sensi dell'art.11 co.13 della Legge 6 agosto 2008 n. 133;

ARTICOLO 2 **ISEfsa e CALCOLO CONTRIBUTO TEORICO**

L'indicatore della situazione economica per il fondo sociale affitti, denominato ISEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

$$\text{ISEfsa} = (\text{ISE} + \text{canone originariamente detratto})$$

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) secondo la seguente formula:

$$\text{ISEEfsa} = \text{ISEfsa/coeff. nucleo fam. o PSE (Parametro Scala di Equivalenza)}$$

Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è **richiesta** una **dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno precedente**.

Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'Incidenza massima ammissibile (I-max) definita dalla tabella di cui al precedente articolo 1:

$$\text{CS} = (\text{ISEfsa} \times \text{I-max})$$

Il contributo (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) di onere effettivo, arrotondato all'unità superiore:

$$\text{CT} = \lceil [(\text{CL} - \text{CS}) / 12] \times \text{N} \rceil$$

Ai fini del calcolo del canone sopportabile (CS), sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore dell'ISEfsa del nucleo familiare richiedente:

- se il canone sostenuto è minore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore alla somma del canone stesso più 5.000,00= euro, l'ISEfsa viene virtualmente considerata uguale a tale somma.
- se il canone sostenuto è maggiore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore al doppio del canone stesso, l'ISEfsa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

I limiti massimi di contributo concedibili dai comuni, sono i seguenti:

	Contributo massimo ammissibile
Fasce A - H	Euro 3.100,00
Fasce I - M	Euro 2.350,00

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a **300,00= euro**. Pertanto le domande cui spetterà un **contributo inferiore a €. 300,00=** saranno **ESCLUSE**.

ARTICOLO 3 **MODALITA' E TERMINI**

MODULO STANDARD: La domanda, corredata da fotocopie di tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione per l'intero **anno 2009**, o documento originale equipollente, deve essere redatta unicamente su apposito modello che potrà essere ritirato presso l'**Ufficio Servizi Sociali** del Comune, sito in **Maissana - Piazza Municipio n° 1** **a partire dal 24 Giugno 2010**

TERMINE DI PRESENTAZIONE: La domanda dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo - P.zza Municipio 1 in alternativa, essere inviata a mezzo raccomandata A/R, con allegata una fotocopia di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data impressa nel timbro postale), **entro il 25 Luglio 2010** (**termine perentorio pena l'esclusione della domanda di contributo**).

Il fabbisogno derivante dall'elenco definitivo degli aventi diritto, redatto ai sensi delle succitate normative, sarà trasmessa dal Comune alla Regione entro il termine di 150 giorni dalla pubblicazione del provvedimento Regionale (n. 23 parte II del 4 giugno 2008).

E' fatto riserva di poter modificare l'elenco definitivo nei casi di:

- 1- Accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;
- 2- Accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;

L'esclusione dall'erogazione del contributo, e/o la modifica dell'importo e la conseguente modifica dell'elenco di cui sopra, avverrà mediante comunicazione, con raccomandata a.r. all'interessato concedendo allo stesso i termini per la presentazione di deduzioni scritte e/o documenti.

Nel caso che dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di seguito:

- a. canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b. canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo **art. 5** del presente bando.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Il Comune raccoglie su apposita scheda (**modello b – All. 6**) le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA" (articolo 8).

Le domande regolarmente presentate, complete dei requisiti di accoglibilità e pervenute secondo le modalità fissate dal presente Bando saranno inserite nell'elenco definitivo comunale;

L'elenco definitivo comunale è redatto in ordine alfabetico;

Qualora le risorse assegnate dovessero essere insufficienti a coprire le richieste, i contributi **massimi** riconoscibili saranno **ridotti in proporzione**.

SARANNO RESPINTE LE DOMANDE IN MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI SOTTO

ELENCATI :

- ❑ prive della firma;
- ❑ non compilate nelle parti essenziali ;
- ❑ prive dell'allegato **(modello b – All. 6)** debitamente compilato in ogni sua parte;
- ❑ prive di fotocopie ricevute o documento originale equipollente, attestanti il totale o parziale pagamento del canone di locazione per l'anno 2009.
- ❑ Prive di fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario in caso di sottoscrizione secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo avverrà nelle modalità dichiarate nell'allegato modulo **All. n. 5 “Condizioni di Pagamento”**

ARTICOLO 5

CONTROLLI

Ai sensi delle disposizioni e criteri attuativi di cui all'allegato 1 del DGR 541/08, art. 9:

1 - I Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Uffici Catastali) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

2 - La Regione effettua, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, in attuazione del protocollo di intesa approvato con DGR 257 del 14 marzo 2008, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma 7, d.lgs. n. 109/1998, e artt.71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000.

3 - Per l'attuazione del comma 2, le Amministrazioni comunali trasmettono alla Regione, nei modi e nelle forme indicate dal presente articolo, le informazioni essenziali alla determinazione dell'I.S.E.E. relative ad un campione dei propri beneficiari.

4 - Il predetto campione risulta formato da tutti i richiedenti con ISEfsa nullo o comunque d'importo inferiore a 6.000,00 Euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%). Nel caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale (random) nell'ambito dei beneficiari con ISEfsa nullo o comunque d'importo inferiore a 6.000,00 Euro fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).

5 - I dati di cui al comma 4 dovranno pervenire obbligatoriamente entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 4 comma 7.

6 - In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto.

7 - Considerato inoltre che l'art.4 della legge 300/2000 ha introdotto un nuovo reato rubricato come art. 316 ter del Codice Penale, (trattasi di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato") e che il comma 2 ha depenalizzato tale reato prevedendo solo una sanzione amministrativa nei casi in cui la somma indebitamente conseguita mediante la condotta illecita sia pari o inferiore a € 3.999,95 = la competenza ad adottare ordinanza-ingiunzione, quindi alla irrogazione della sanzione amministrativa, nei casi "depenalizzati", spetta ai Comuni, i quali introitano anche i relativi proventi.

8 - Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 7, art.4, d.lgs. n.109/1998.

ARTICOLO 6

DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO IN CASO DI DECESSO DEL FIRMATARIO.

Per le finalità del contributo e il preminente interesse pubblico ad esso sotteso l'importo del contributo spettante sarà concesso esclusivamente ai componenti del nucleo familiare come risultanti dalla domanda di partecipazione al bando che continuino a condurre l'alloggio. (L'art 6 della legge 392/78 (c.d. legge dell'equo canone) regola espressamente la successione nel contratto di locazione: "In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti o affini con lui abitualmente conviventi".)

ARTICOLO 7

MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE ABITATIVA

In ottemperanza alla disposizioni regionali, allegata alla domanda dovrà essere compilata la **scheda (modello b – All. 6)** al fine di consentire il monitoraggio della condizione abitativa, nonché per le finalità di cui al D.M. 1 marzo 2005 n° C/374.

In mancanza si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 8

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003

Si informa che il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. I dati da forniti verranno trattati per finalità connesse all'espletamento del procedimento per la corresponsione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno alle locazioni - legge 9.12.1998 n. 431 art. 11 e decreto ministero lavori pubblici 7/6/1999.

2. Il trattamento sarà effettuato in modo cartaceo ed informatico

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il rigetto dell'istanza;

4. I dati potranno essere comunicati ad altri servizi del Comune, all'Amministrazione regionale, e agli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali, Organi di Stato;

Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Maissana – Piazza Municipio 1 - 19010 MAISSANA

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

dalla Residenza Municipale lì, 18 Giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MAISSANA

Data

Annotazione

Firma

.....

.....

.....